



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42

Prelievi dalla somma depositata

Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

Abrogato dal 1 luglio 2002 · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-42-prelievi-dalla-somma-depositata>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it